



SENT. N. 274/02

CRON.N. \_\_\_\_\_

R.G. N. \_\_\_\_\_

REP. N. \_\_\_\_\_

Emessa il: \_\_\_\_\_

Depositata il: \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA**  
**Dott. RAFFAELLO PICCI**

Della 2<sup>a</sup> sezione civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N. 274/02 Ruolo Generale promossa

**D A:**

.....

OPPONENTE

**C O N T R O**

.....

OPPOSTA

**OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO**

## PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il procuratore dell'opponente chiede e Conclude:

“Voglia il Giudice di Pace di Bologna, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa nel merito

- dichiarare la nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'atto di precetto indicato in premessa
- accertare l'illegittimità a procedere a esecuzione forzata della .....

con vittoria di spese, competenze, onorari di causa oltre al 10% ex art. 15 T.P., cap 2%, iva 20%”

Il procuratore dell'opposta chiede e Conclude:

“Piaccia all'Ill.<sup>mo</sup> Giudice adito,

in via preliminare accertata l'intervenuta decadenza della ..... di Bologna dal diritto di proporre l'opposizione agli atti esecutivi per inosservanza dei termini previsti per legge, dichiarare nulla e di nessun effetto la presente opposizione;

in via subordinata respingere la presente opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, sempre con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 05.11.2001 la ..... conveniva in giudizio la proponendo opposizione al precetto notificato allo stesso ente il 27.10.2001, relativo al pagamento dell'importo di L.4.530.509.

La ..... contestava la legittimità sia dell'atto di precetto, sia dell'azione esecutiva, in quanto dalla notifica del titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Bologna n. 4145 dell'11.10.2000), avvenuta il 04.07.2001, alla notifica dell'atto di precetto, avvenuta - come si è detto - il 27.10.2001, non era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 147 della legge 23.12.2000, n. 388, per procedere all'esecuzione forzata, tanto più che nel frattempo era intervenuto il periodo di sospensione feriale.

La ..... si costituiva in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, la

nullità dell'atto di citazione in opposizione, essendo stato notificato il 03.11.2001, cioè oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica dell'atto di precetto di cui all'art. 617 c.p.c., avvenuta il 27.10.2001, e l'incompetenza del Giudice di Pace di Bologna, ritenendo competente a conoscere dell'opposizione, sempre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., il giudice indicato dall'art. 480, 3° comma, e cioè il giudice competente per l'esecuzione (quindi, il Tribunale di Bologna). Nel merito, contestava la fondatezza dell'opposizione, osservando che prima della decorrenza del suddetto termine di 120 giorni aveva sì notificato alla azienda debitrice l'atto di precetto, ma con ciò non aveva dato inizio all'esecuzione forzata, la quale, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., inizia con il pignoramento (salva l'ipotesi prevista nell'art. 502 c.p.c.).

Con memoria in data 09.02.2002 l'azienda opponente eccepiva l'infondatezza delle eccezioni di tardività dell'atto d'opposizione e di incompetenza del Giudice di Pace. Precisava che l'opposizione proposta era da considerarsi opposizione all'esecuzione, come specificato nell'atto introduttivo, contestando l'applicabilità alla fattispecie sia del suddetto termine dei cinque giorni, che si riferisce alle opposizioni relative alla regolarità del titolo esecutivo e del precetto, sia, conseguentemente, della norma di cui all'art. 480, 3° comma, c.p.c.

In particolare per quanto riguarda l'eccezione di tardività, ne contestava la fondatezza anche sotto altro aspetto, e cioè eccependo la nullità dell'atto di precetto, in quanto ricevuta dal portiere dello stabile in cui ha sede l'azienda, in violazione dell'art. 145 c.p.c., tanto più che in quel giorno (27.10.1002) erano presenti presso la sede della sia il legale rappresentante, sia l'incaricato di ricevere le notifiche designato dall'ente. Contestava, infine, l'eccezione che il precetto non sia titolo esecutivo, concludendo che anche tale atto ricade nella norma di cui al citato art. 147 della legge 23.12.2000.

La società opposta, all'udienza del 21.02.2002, contestava quanto affermato dalla parte avversaria e replicava che l'eventuale nullità della notifica del precetto era stata sanata dalla proposizione dell'opposizione da parte della ....., destinataria dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 156, 3° comma, c.p.c. Successivamente, con memoria depositata il 15.03.2002, ribadiva quanto affermato in precedenza e replicava che la sospensione feriale dei termini processuali non è applicabile al termine dei 120 giorni in questione, non avendo tale termine carattere processuale.

La società opponente, con memoria in data 14.03.2002, obiettava che, pur essendo vero che la nullità della notifica del precetto è sanata dall'opposizione, non può per questo ritenersi applicabile un termine perentorio che decorra dalla data di una notifica nulla.

La causa veniva istruita con prove documentali.

All'udienza del 26.03.2002 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Occorre, in via preliminare, esaminare l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla ..... circa la competenza del Giudice di Pace a decidere della presente controversia. Come detto sopra, la società opposta sostiene che, nella fattispecie, trovi applicazione l'art. 617, 1° comma, c.p.c., per cui sarebbe competente a conoscere dell'opposizione al precetto il giudice indicato dall'art. 480, 3° comma, c.p.c., e cioè il giudice competente per l'esecuzione (quindi, il Tribunale di Bologna).

Tale tesi non è condivisibile, in quanto il predetto art. 617 c.p.c. riguarda le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, mentre, nel caso in esame, l'opposizione proposta dalla ..... si configura come opposizione all'esecuzione forzata, prima che tale esecuzione sia iniziata. Tale distinzione trova riscontro in alcune sentenze della Corte di Cassazione (sentenze del 27.06.1981, n. 4193 e molte altre fra cui, recentemente, le sentenze in data 26.02.1998, n. 2123, e 14.04.1999, n.3663), secondo le quali la differenza fra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi consiste nella diversa pretesa fatta valere in giudizio, che si concreta, nel primo caso, nella contestazione del diritto alla parte istante a procedere ad esecuzione forzata e, nel secondo caso, nella denuncia di vizi formali del titolo esecutivo, degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (come il precetto, il titolo esecutivo e le relative notificazioni). E' evidente che, nella fattispecie, l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione, in quanto l'azienda opponente, con il richiamo all'art. 147 della legge 23.12.2000, n. 388, ha contestato, in sostanza, il diritto del convenuto a procedere ad esecuzione forzata prima della decorrenza del termine di legge e non ha denunciato vizi formali del titolo.

Di conseguenza, trova applicazione il disposto dell'art. 615, 1° comma, c.p.c., per cui l'opposizione al precetto va proposta davanti al giudice competente per territorio, per materia e per valore secondo i criteri normali previsti dal codice di procedura civile. Ciò trova conferma nella sentenza di Cassazione del 17.03.1998, n. 2847, prodotta da parte opponente.

Pertanto, la competenza del Giudice di Pace di Bologna deve essere confermata.

Quanto alla eccezione tardività dell'opposizione, va osservato che, dal fatto che la stessa

opposizione è stata proposta avverso l'esecuzione forzata, sotto questo aspetto essa non è tardiva, non dovendo sottostare al termine di cui all'art. 617 c.p.c. (in senso conforme, sentenza del Giudice di Pace Catanzaro dell'1.08.2001). L'opposizione, comunque, non sarebbe tardiva in ogni caso, data la nullità della notifica dell'atto di precetto eccepita dalla ., in quanto ricevuta dal portiere dello stabile in cui ha sede l'azienda, in violazione dell'art. 145 c.p.c. (Cassazione 09.11.1981, n. 5918). Infatti, benché tale nullità sia sanata dall'opposizione, non può per questo ritenersi applicabile un termine perentorio che decorra dalla data di una notifica nulla, in quanto la nullità è comminata proprio per la mancata tempestiva conoscenza dell'atto, senza sua colpa, da parte della persona cui l'atto è diretto, come nella fattispecie.

Tuttavia, a prescindere dalla tardività o meno dell'opposizione, la domanda proposta da parte opponente volta ad ottenere la dichiarazione di nullità o illegittimità del precetto *de quo*, in quanto notificato prima della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 147 della legge 23.12.2000, n. 388, per procedere all'esecuzione forzata, non può essere accolta.

E' vero che la tendenza prevalente manifestata sia in dottrina (malgrado le diverse concezioni formulate sull'istituto), sia in giurisprudenza è che il precetto non può essere considerato un atto esecutivo in senso stretto, come si deduce dalla disamina dell'art. 479, 1° comma, c.p.c., il quale implica che il precetto "precede" l'esecuzione forzata; dell'art. 482, 1° comma, c.p.c., nel quale viene ribadito lo stesso concetto; dell'art. 491 c.p.c. ("*salva l'ipotesi prevista dall'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento*"); dell'art. 615 c.p.c., 1° comma, il quale parla di opposizione al precetto quando l'esecuzione forzata "*non è ancora iniziata*" (con ciò implicando che il precetto stesso non ha dato inizio all'esecuzione forzata); nonché dell'art. 617 c.p.c., 1° comma, il quale accomuna sì la stessa forma di opposizione alla regolarità formale dell'atto esecutivo e del precetto (come rileva parte opponente), ma – così disponendo – opera una distinzione fra atto esecutivo e precetto (se il legislatore avesse considerato il precetto un atto esecutivo, non vi sarebbe stato bisogno di menzionarlo separatamente dagli atti esecutivi).

Tuttavia, il precetto è pur sempre un atto preliminare o *prodromico* del processo esecutivo, costituendone il presupposto (Cassazione 05.11.1976, n. 4030, Cassazione 20.07.1977, n. 2597, Cassazione 12.01.1979, n. 3 ed altre successive), ed ha la funzione specifica di "*preannunciare il soddisfacimento coatto della pretesa azionata*" (Cassazione 08.02.2000, n. 1372), che il creditore potrà promuovere trascorso un breve termine. Si noti che una parte della dottrina, la cosiddetta *teoria eclettica*, sostiene che l'atto di precetto, che sorge come atto

sostanziale, unilaterale e recettizio prima dell'inizio del processo esecutivo ed in quanto il processo non sia stato iniziato, “*finisce per acquisire a posteriori la natura di atto del processo, quale primo momento di esercizio dell'azione esecutiva*” (Bonsignori, *L'esecuzione forzata*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1990, pag. 68), inserendosi nella successiva serie di atti procedimentali esecutivi, mediante la fissazione del termine iniziale e di quello finale per il susseguente compimento del pignoramento o delle attività di consegna e rilascio, o di determinazione delle modalità dell'esecuzione di obblighi di fare o non fare (Mandrioli, *Corso*, III, pagg. 44-49; *Precetto e inizio dell'esecuzione forzata*, in *Giurisprudenza Italiana*, 1954, I, 2, c. 825 e segg.). Pertanto, non appare fuori luogo assimilare il precetto agli atti esecutivi in senso lato, secondo l'avviso espresso da parte opponente.

Comunque, a prescindere dalla natura intrinseca del precetto e dalle diverse concezioni formulate sull'istituto, proprio per questa sua funzione di minaccia di un'esecuzione forzata che può essere promossa non appena trascorso il termine assegnato, se il debitore non ha estinto il proprio debito, si pone il problema di come la notifica di un precetto che intimi il pagamento del debito entro un termine stabilito sia compatibile con la normativa di cui all'art. 147 della Legge 23.12.2000, n. 388, che stabilisce il termine di 120 giorni in parola. In altri termini, ciò che importa stabilire in questa sede, anche in relazione ai fini specifici che detta normativa si propone, è se il precetto, alla stregua di questa sua funzione, rientri o meno fra quegli atti che la stessa norma qualifica “esecutivi” e che non possono essere posti in essere prima della decorrenza del termine dei 120 giorni, entro il quale il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici.

In proposito, la sentenza della Pretura di Cagliari in data 09.05.1997, prodotta da parte opponente, ha deciso indirettamente che il precetto sarebbe compreso fra gli atti che non possono essere posti in essere prima della scadenza dei 120 giorni. Lo stesso avviso, in dottrina, è stato espresso da Eugenio Sacchetti, nel proprio commento alla legge finanziaria pubblicato nel dossier mensile n. 1 del 2001 di “*Guida al diritto – Sole 24 ore*”, citato da parte opposta.

Comunque, a parte queste soluzioni del problema proposte in via generale e che potrebbero suscitare qualche perplessità, occorre tenere presente che il termine dei 120 giorni è stato stabilito dalla norma al fine di concedere agli enti in parola il tempo necessario per completare le procedure da espletare ai fini di far fronte ai provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme denaro. Ciò significa che,

prima di tale termine, i suddetti enti non sono tenuti ad estinguere i loro debiti, ma che, scaduto tale termine, il creditore può procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti e, quindi, che dopo i 120 giorni previsti gli stessi enti sono obbligati al pagamento delle somme dovute, presumendosi che il tempo concesso sia stato sufficiente a svolgere le procedure e formalità all'uopo necessarie.

Pertanto, malgrado gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sopra riportati, sorgerebbe legittimo il dubbio circa la validità di un precetto che intimasse al debitore di provvedere al pagamento del debito entro un termine anteriore alla scadenza dei 120 giorni: sembra, infatti, che una siffatta intimazione violi la *ratio* della norma dell'art. 147 della citata legge 23.12.2000, n. 388, che è quella – come si è detto - di concedere alla pubblica amministrazione tempi tecnici per saldare i propri debiti, anche da un punto di vista burocratico. Tale dubbio, tuttavia, non ha ragion d'essere nei casi in cui l'intimazione sia volta ad ottenere tale pagamento entro una data successiva al suddetto termine dei 120 giorni, quando, cioè, l'obbligo del debitore al proprio adempimento si è perfezionato ed il creditore ha acquisito il diritto di procedere esecutivamente nei suoi confronti. E ciò è quanto si è verificato nella fattispecie.

Nel caso specifico, infatti, come si è detto, il titolo esecutivo (sentenza del Tribunale di Bologna n. 4145 dell'11.10.2000) è stato notificato alla ....il 04.07.2001, per cui il termine dei 120 giorni in parola veniva a scadere il 02.11.2001 (il 1° novembre è giorno festivo). Con il precetto *de quo*, notificato dalla ..... alla ..... il 27.10.2001 (sei giorni prima della scadenza dei 120 giorni), la società opponente intimava alla azienda opposta di pagare la somma dovuta nel termine di trenta giorni dalla notifica di tale atto, quindi entro il 26.11.2001; data, come si vede, posteriore alla scadenza del termine (02.11.2001) di cui all'art. 147 della Legge 23.12.2000, n. 388.

La società opponente sostiene che nel calcolo della decorrenza dei 120 giorni non andrebbe computato il periodo di sospensione di diritto dei termini processuali disposta dall'art. 1 della Legge 07.10.1969, n. 742. Tale tesi, però, non è condivisibile, in quanto il predetto termine dei 120 giorni non ha carattere di termine processuale, avendo, come si è detto, l'unico scopo di consentire alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici non economici di svolgere le procedure necessarie per il pagamento dei loro debiti.

Pertanto, la domanda di parte opponente intesa ad accertare l'illegittimità dell'atto di precetto deve essere respinta ed il precetto va convalidato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara la legittimità dell'atto di precetto notificato dalla ..... alla .....,  
il 27.10.2001;
- b) condanna la ....., in persona del proprio legale rappresentante *pro tempore*,  
alla rifusione, in favore della ....., delle spese processuali del presente  
giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.006,59, di cui Euro 123,90 per spese vive,  
Euro 523,74 per competenze ed Euro 359.- per onorari, oltre spese d'amministrazione  
10% ex art. 15 TP, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna, il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

Il .....

Il Giudice di Pace

Dr.Raffaello Picci